

(10) Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri notificano in particolare alla Commissione le modifiche delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi. Per rendere questa disposizione più precisa, è opportuno specificare che le superfici interessate sono quelle la cui produzione, nel corso della precedente campagna, era soggetta a trasformazione al fine di ottenere l'aiuto di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:

1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 12

#### **Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione**

1. L'aiuto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (\*) è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati nella parte IV dell'allegato I del suddetto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni:

a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

i) dei quantitativi trasformati di foraggi verdi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;

ii) dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dal trasformatore;

b) forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto.

2. La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui al paragrafo 1, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:

a) i quantitativi di prodotti che entrano nell'impresa per essere disidratati e/o macinati, con l'indicazione per ogni consegna:

i) della data di entrata;

ii) della quantità;

iii) della specie o delle specie di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i foraggi da disidratare e, se pertinente, di quelli essiccati al sole;

iv) del tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare;

v) dei riferimenti del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui agli articoli 14 o 15 del presente regolamento;

b) i quantitativi prodotti e i quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;

c) i quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita e dei tenori di umidità e di proteine constatati;

d) i quantitativi di foraggi essiccati per i quali un'impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell'aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa;

e) i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;

f) i prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

3. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4. L'impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.

(\*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»